



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

Tra gli interventi previsti dal Decreto Legge dell'8 aprile 2020, all'art. 1 sono previste misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, operano una serie di soggetti «imprese e lavoratori autonomi» strettamente connessi all'attività agonistica, formativa e promozionale della FIPAV, come ad esempio i gestori di impianti, organizzatori e liberi professionisti, che a nostro avviso possono accedere alle misure previste a sostegno della liquidità che, ovviamente, con la sospensione delle attività stabilite dalla Stato a seguito del COVID19, hanno subito conseguenze importanti in termini economici e finanziari, conseguenze che tra l'altro, stanno riguardando anche la FIPAV.

Tenuto conto della rilevanza finanziaria di tali interventi, necessari a sostenere i soggetti sopra indicati, si ritiene utile informarvi sull'importanza di poter utilizzare le misure previste nell'art. 1 del DL 23/2020.

Si precisa che il decreto sarà operativo solo successivamente all'istruzione di SACE (soggetto che rilascia le garanzie), che ha emanato ieri una prima nota rivolta ai soggetti interessati e dell'ABI, in rappresentanza delle banche che saranno i soggetti erogatori. Il 14 aprile nel tardo pomeriggio è stata pubblicata il modulo di richiesta, che si allega, da inviare al proprio Istituto di Credito o a COFIDI.



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

REQUISITI DI AMBITO SOGGETTIVO PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA «SACE»

Quali imprese possono beneficiare della Garanzia?

Possono beneficiare della Garanzia «SACE» le imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, quali:

- Piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/E, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita;
- al 31 dicembre 2019, non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, del Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Reg. (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- al 29 febbraio 2020, non erano presenti tra le “esposizioni deteriorate” della banca (come definite ai sensi della normativa europea).

Chi sono i soggetti finanziatori?

- Banche;
- Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali;
- altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

Chi sono i soggetti indicati nella raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/E

Il punto 3 delle considerazioni cita: *«Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica»* .

Pertanto, a nostro avviso, oltre ai lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, rientrano tra i beneficiari i gestori di circuiti, impianti, organizzatori, ecc., che sotto forma d'impresa svolgono dette attività. Inoltre, in attesa di avere ulteriori chiarimenti da parte di SACE, potrebbero sicuramente accedere alle misure anche le Affiliate che hanno la forma giuridica di Società Sportiva Dilettantistica, che svolgono un'attività economica commerciale.



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

Quali finanziamenti possono beneficiare della Garanzia SACE?

Possono beneficiare della Garanzia «SACE» i nuovi finanziamenti:

- «sotto qualsiasi forma»
- di durata massima fino a 6 anni (e con preammortamento di durata massima fino a 24 mesi); e
- nuovi finanziamenti concessi successivamente al 9 Aprile 2020.

Quali sono gli importi massimi finanziabili?

L'importo massimo dei finanziamenti che possono accedere alla Garanzia SACE si calcola su base consolidata se l'Impresa richiedente appartiene ad un Gruppo ed è pari al maggiore tra:

- il 25% del fatturato annuo nel 2019 dell'Impresa richiedente;
- il doppio dei costi del personale dell'Impresa relativi al 2019.



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

Quali sono le principali caratteristiche della Garanzia SACE?

- opera per capitale, interessi e oneri accessori e fino all'importo massimo garantito;
- opera in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento;
- è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Qual è l'oggetto della garanzia?

La garanzia copre:

- per Imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, il 90% dell'importo del finanziamento;
- per imprese con fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti, l'80% dell'importo del finanziamento;
- per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi, il 70% dell'importo del finanziamento.



Decreto Liquidità – art. 1 DL 8/4/2020 N. 23

Il finanziamento coperto dalla Garanzia SACE può essere destinato a uno dei seguenti scopi:

- sostenere costi del personale;
- investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi;
- attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia

L'Impresa finanziata deve impegnarsi sia direttamente sia per conto di ogni altra impresa appartenente al proprio gruppo avente sede in Italia a non approvare né distribuzioni di dividendi né il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

L'Impresa assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali.